



COMUNE DI BAGNACAVALLLO

(Provincia di Ravenna)

Regolamento per la partecipazione e consultazione popolare

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 11.02.2010
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 22.11.2013
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30.09.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 01.10.2024
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 22.10.2024*

CAPO I

Principi generali

Art. 1. Principi di Partecipazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione e consultazione popolare previste dallo Statuto Comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e all'Amministrazione del Comune.
2. Il Comune di Bagnacavallo ispira la propria azione amministrativa rendendo effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative.
3. Il Comune di Bagnacavallo individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale e alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti, iniziative e strutture.
4. L'attivazione del meccanismo partecipativo e la sua traduzione in forme progettuali e in iniziative concrete e condivise richiedono una precisa attribuzione di valore al coinvolgimento diretto della cittadinanza, nonché l'importanza del riconoscimento del cittadino come attore consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza.
5. L'Amministrazione Comunale, conseguentemente ai principi esposti nei commi precedenti, può attivare e strutturare percorsi partecipativi aperti ai cittadini e alle realtà associate del territorio (quali ad esempio focus group, forum tematici, laboratori di zona o di quartiere, di progettazione partecipata o di urbanistica partecipata, interviste e questionari, Agenda 21 locale) sui temi dello sviluppo sostenibile, della riqualificazione urbana, della coesione sociale e più in generale su temi di forte rilevanza per tutta la comunità.

Art. 2. Strumenti

1. Sono considerati strumenti di partecipazione i *Consigli di Zona*, l'*Iniziativa Popolare*, i *Referendum Consultivi* ed eventuali ulteriori futuri procedimenti appositamente istituiti per le finalità previste dall'art.1 del presente regolamento.

CAPO II

Consigli di Zona

Art. 3. Istituzione dei Consigli di Zona

1. Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale, sono istituiti i seguenti consigli di Zona: Villanova, Glorie, Traversara, Villa Prati, Masiera, Boncellino, Rossetta, Bagnacavallo, i cui confini sono delimitati, su base territoriale di frazione, dalla allegata planimetria.
2. Il Consiglio di Zona, quale organo rappresentativo della popolazione, opera al fine di permettere e promuovere un'ampia e diretta partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti la vita e lo sviluppo delle zone e della comunità comunale e di favorire una efficace rete di comunicazioni, oltreché la diffusione di informazioni chiare e complete, requisiti irrinunciabili di ogni efficace processo partecipativo.

Art. 4. Composizione

1. I Consigli di Zona di Villanova, Glorie, Traversara, Villa Prati, Masiera, Boncellino, Rossetta sono composti da sette membri mentre il Consiglio di Zona di Bagnacavallo è composto da undici membri.
2. I membri sono nominati dal Consiglio Comunale su designazione della popolazione della zona.

Art. 5. Elezione

1. La consultazione per la designazione dei consiglieri si svolge normalmente in occasione delle elezioni regionali, nella stessa giornata o, per eventuali eccezionali motivi, entro centoventi giorni.
2. In ogni zona, a cura del Comune, entro un termine di trenta giorni precedenti il giorno fissato per la consultazione regionale, è convocata un'assemblea alla quale sono invitati tutti i residenti nella zona. L'assemblea dovrà essere convocata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della stessa.
3. Nel periodo tra la convocazione dell'assemblea e lo svolgimento della stessa chiunque può presentare al Sindaco, per iscritto, candidature per la carica di consigliere di zona.
4. Nell'assemblea vengono presentate le candidature pervenute e chiunque può presentarne di ulteriori.
5. Tutte le candidature, sottoscritte per accettazione dai candidati, sono iscritte in una lista unica.

6. Nel luogo e nelle giornate stabilite dal Sindaco, ogni avente diritto al voto, residente nella zona, può esprimere, con scheda segreta, due preferenze fra i candidati.
7. Tre garanti nominati dal consiglio comunale vigilano sulla regolarità e imparzialità delle votazioni, con l'ausilio di personale comunale a ciò comandato. Essi sono informati preventivamente del calendario e delle modalità di svolgimento di tutta la procedura elettorale, dalle assemblee di popolazione allo spoglio dei voti, e possono assistere a tutte le operazioni.
8. Lo spoglio delle schede è effettuato in forma pubblica da funzionari comunali a ciò comandati, dando adeguata informazione ai cittadini. L'elenco dei designati, per ordine di preferenza, è sottoposto al Consiglio Comunale per la nomina, previa verifica delle condizioni di eleggibilità. In caso di parità di voti per l'ultimo eletto, viene data preferenza alla minore età.
9. La consultazione non è considerata valida e viene ripetuta entro sessanta giorni qualora non abbia espresso la propria preferenza almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto. La seconda consultazione è comunque ritenuta valida.

Art. 6. Elettorato

1. Ai fini dell'elezione dei membri dei Consigli di Zona sono considerati elettori tutti gli iscritti nelle liste elettorali relative alle zone, nonché i minorenni che abbiano compiuto il 16° anno di età il 1° giorno delle elezioni ed i cittadini stranieri residenti.

Art. 7. Durata

1. I Consigli di Zona sono nominati dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla consultazione e normalmente sono rinnovati in concomitanza con il rinnovo del consiglio regionale.
2. Durano in carica, di norma, cinque anni e comunque fino al loro rinnovo. In caso di rinnovo anticipato del Consiglio Regionale o di altro impedimento che renda impossibile l'abbinamento con le elezioni regionali, il Consiglio Comunale stabilisce le modalità e i tempi per le nuove consultazioni.
3. I Consigli di Zona sono rinnovati parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti, subentrando al cessante il primo dei non eletti.
4. Qualora, per mancanza di surroganti, venga meno la metà dei consiglieri, si procede, per quel Consiglio di Zona, a nuove elezioni. Quest'ultimo dura in carica fino alle prime successive consultazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 8. Requisiti

1. Sono eleggibili i soggetti costituenti l'elettorato attivo così come previsto dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Le norme relative all'ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali, previste dal Capo II del TUEL, sono estese ai consiglieri di zona.

3. La carica di consigliere comunale è in ogni caso incompatibile con quella di consigliere di zona.
4. Il verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità o l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comportano la decadenza dalla carica.

Art. 9. Insediamento

1. Il Consiglio di Zona è insediato dal Sindaco o da un suo delegato.
2. Nella seduta di insediamento si eleggono il presidente, che assume immediatamente la presidenza, e un vice presidente.

Art. 10. Convocazione

1. Il Consiglio di Zona è convocato auspicabilmente una volta ogni due mesi dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno due consiglieri o di un numero di cittadini della frazione pari al doppio dei componenti il consiglio stesso, con le questioni da porre all'ordine del giorno.
2. La convocazione del Consiglio di Zona è fatta dal suo presidente nei modi che il consiglio stesso riterrà opportuni; di essa deve essere data comunicazione al Sindaco e alla cittadinanza, con l'indicazione degli oggetti da trattare. Delle convocazioni è data pubblicità anche attraverso la pubblicazione sul sito del Comune.
3. Il Consiglio di Zona, secondo le modalità che riterrà più opportune, potrà invitare alle sedute i rappresentanti di enti, associazioni, comitati, rappresentanti di comunità religiose presenti nelle zone.
4. È facoltà del Sindaco convocare i Consigli di Zona per l'esame di singoli problemi.
5. La stesura dell'ordine del giorno è fatta dal presidente e i consiglieri possono farvi inserire proprie proposte.

Art. 11. Sedute

1. Le sedute del Consiglio di Zona sono pubbliche, tranne quando si trattino questioni che comportano valutazione su persone o interessi privati.
2. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la maggioranza più uno dei consiglieri.
3. Le sedute sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere anziano, che ne coordina l'ordinato svolgimento favorendo la partecipazione dei cittadini.
4. Nessun atto può essere approvato se non otterrà il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
5. Una parte della seduta può essere dedicata alla discussione pubblica, nel qual caso il presidente può cedere la parola a ogni cittadino presente.

6. Delle sedute viene redatto verbale che viene trasmesso entro otto giorni al Sindaco.
7. Per quanto non disposto in ordine al procedimento e alla validità delle sedute si osservano, in quanto applicabili, le norme del consiglio comunale.
8. Tutti i verbali sono raccolti dall'ufficio competente, ove chiunque può prenderne visione e pubblicati sul sito del Comune e, ove possibile, affissi alla bacheca del Consiglio di Zona.
9. I consiglieri di zona esercitano il loro mandato senza retribuzione.

Art. 12. Pareri obbligatori

1. I Consigli di Zona sono obbligatoriamente consultati preventivamente sugli atti degli organi del comune relativi a:
 - a) bilancio di previsione e piani economici pluriennali d'investimento;
 - b) criteri generali per la realizzazione e gestione dei servizi che riguardano la cittadinanza e la zona in particolare;
 - c) piani urbanistici, interventi di riqualificazione urbana, opere pubbliche e in generale in materia di gestione del territorio e tutela dell'ambiente, dello sviluppo eco-sostenibile, delle fonti di energia e del risparmio energetico e della raccolta dei rifiuti per quanto di competenza del comune;
 - d) piani del traffico e della viabilità, dei trasporti, e comunque inerenti l'uso del territorio;
 - e) temi di maggiore rilevanza sociale mirati all'integrazione e all'inclusione e, più in generale, alla coesione sociale;
 - f) regolamenti comunali attinenti alle materie di cui alle lettere a, b, c, d, e; fermo restando che i restanti regolamenti possono essere inviati ai Consigli di Zona per opportuna conoscenza.
2. Il presidente, in via eccezionale, quando ritenga che il parere richiesto dal Comune non sia di interesse del Consiglio di Zona, o abbia già raccolto in via informale il parere di tutti i consiglieri o l'urgenza non consenta una convocazione ordinaria del consiglio, può rendere il parere direttamente, dandone nel contempo comunicazione a tutti i consiglieri.
3. La consultazione sugli argomenti di cui al comma 1 si svolge su proposte orientative, informazioni e documenti forniti dall'Amministrazione Comunale.
4. I Consigli di Zona devono fornire proprie valutazioni scritte entro venti giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 3, salvo diverso accordo. Qualora, in concerto con l'Amministrazione si ritenga di attivare procedimenti partecipativi per la consultazione, il termine per la presentazione del parere decorre dalla conclusione del procedimento.
5. I pareri espressi devono essere citati nei relativi atti.
6. Ogni Consiglio di Zona elabora ed approva ogni anno un rapporto sullo stato della zona, dei servizi in questa esistenti e delle sue esigenze che rimette all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il mese di settembre.

Art. 13. Pareri facoltativi

1. I Consigli di Zona possono esprimere pareri o proposte, per propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sui seguenti argomenti:

- a) funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
 - b) materie di interesse locale di competenza del Comune o di interesse comunale di competenza di altri enti;
 - c) proposte di legge regionali, atti amministrativi di interesse locale degli organi sovracomunali di cui il Comune fa parte.
2. I pareri e le proposte di cui sopra devono essere sottoposti all'esame dei competenti organi comunali e se di competenza portati a conoscenza dei gruppi consiliari.
3. Alle valutazioni, richieste e proposte, formulate dai Consigli di Zona, deve essere data motivata risposta entro trenta giorni, per quanto di competenza comunale.
4. In caso di risposta negativa alle richieste, la risposta dell'Amministrazione deve essere esposta per iscritto, in dettaglio, riportando le motivazioni del mancato accoglimento.

Art. 14. Facoltà dei Consigli

1. Il Consiglio di Zona può compiere autonomamente i seguenti atti:
- a) convocare assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti la zona;
 - b) presentare al Consiglio Comunale e alla Giunta proposte di deliberazioni, avvalendosi per l'istruttoria degli uffici comunali;
 - c) promuovere studi e indagini su problemi particolari che interessino la zona;
 - d) chiedere di poter presentare comunicazioni al Consiglio Comunale e di prendervi la parola per riferire su determinati problemi;
 - e) presentare ordini del giorno, petizioni e proposte a qualsiasi ente o organizzazione;
 - f) invitare alle proprie sedute rappresentanti del Comune o di altri enti o privati affinché riferiscano su determinati problemi;
 - g) chiedere di servirsi degli organi di informazione dei vari enti per pubblicare proposte, osservazioni e documenti;
 - h) attivare iniziative mirate all'ascolto delle istanze presentate dai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni.
2. A tutte le iniziative di cui al comma 1 che richiedano azioni o pareri da parte dell'Amministrazione devono essere fornite risposte dettagliatamente documentate entro un tempo massimo di 30 giorni oppure, in caso di particolari esigenze degli uffici e per motivate ragioni tecniche, non oltre i 45 giorni.

Art. 15. Assemblee di popolazione

1. Il Consiglio di Zona, attraverso la convocazione di assemblee dei cittadini della zona, da tenersi almeno una volta all'anno, riferisce sulla sua attività e discute i problemi della popolazione per recepirne le esigenze ed ottenere pareri sulle proprie iniziative.

Art. 16. Petizioni

1. Ogni cittadino della zona ha il diritto di presentare petizioni, richieste e proposte, per iscritto o verbalmente, al presidente e ai consiglieri, alle quali il Consiglio di Zona risponde entro quindici giorni dalla sua prima successiva seduta.

Art. 17. Iniziativa degli organi del Comune

1. Il Sindaco e la Giunta possono convocare il Consiglio di Zona per l'esame di singoli problemi.
2. Il Consiglio Comunale, la Giunta e le commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare il Consiglio di Zona di raccogliere e fornire indicazioni su singoli problemi e atti amministrativi.

Art. 18. Elezione del presidente e del vice presidente

1. Il presidente e il vice presidente sono eletti dal Consiglio di Zona con almeno la maggioranza più uno dei voti.

Art. 19. Attribuzioni del presidente

1. Il presidente del Consiglio di Zona:
 - a) rappresenta il consiglio;
 - b) firma i verbali e le comunicazioni;
 - c) convoca e presiede il consiglio e le assemblee di popolazione; ne predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
 - d) dà corso ai voti e alle indicazioni del consiglio e riferisce al Sindaco e ai rappresentanti di altri enti pubblici circa la situazione della zona e le sue esigenze;
 - e) comunica al Sindaco, oltre che al consigliere interessato, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di consigliere della zona;
 - f) può essere invitato a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale, della giunta o di altri consessi elettivi per riferire sui problemi della zona.

Art. 20. Riunione delle presidenze

1. Tutti i presidenti e i vice presidenti dei Consigli di Zona sono convocati, periodicamente, congiuntamente allo scopo di:
 - a) assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sulle esperienze delle singole zone;
 - b) coordinare unitariamente gli indirizzi e le attività della politica del decentramento e della partecipazione;
 - c) esaminare preliminarmente le materie di interesse generale sulle quali i consigli sono chiamati a pronunciarsi, coordinare procedure, tempi e metodologie da adottare.
2. Il Sindaco può convocare riunioni congiunte dei presidenti e vice presidenti con la giunta e con le commissioni consiliari.
3. È comunque sempre ammessa l'autoconvocazione.

Art. 21. Mezzi finanziari e personale

1. Alle spese per il funzionamento dei Consigli di Zona provvede l'Amministrazione Comunale mediante l'iscrizione di appositi capitoli di bilancio e l'assunzione delle necessarie deliberazioni.

2. I Consigli di Zona, d'intesa con il Sindaco o gli assessori competenti, si avvalgono degli uffici comunali più direttamente collegati alle loro attribuzioni e attività.

Art. 22. Sede

1. Il Comune mette a disposizione, in ogni zona, un locale idoneo quale sede del Consiglio di Zona, di proprietà comunale o, mediante convenzione, di terzi, in uso esclusivo o, in accordo col presidente del consiglio, promiscuo.

Art. 23. Zona di Rossetta

1. Nella Zona di Rossetta, il cui centro abitato è collocato nel territorio dei Comuni di Bagnacavallo e di Fusignano, il Consiglio di Zona rappresenta la popolazione di ambedue i Comuni.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, i residenti nel territorio di ambedue i Comuni sono equiparati.
3. Sono altresì equiparate, previo formale assenso del Comune di Fusignano, le due Amministrazioni Comunali per quanto attiene i rapporti con il Consiglio di Zona, secondo le rispettive competenze.
4. Le elezioni e il funzionamento del Consiglio di Zona di Rossetta vengono disciplinati da accordi tra le Amministrazioni comunali attraverso specifici atti di Giunta nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza riportati nel Capo I del presente Regolamento;

CAPO III

Iniziativa popolare

Art. 24. Petizioni e istanze

1. Alle petizioni, proposte e istanze diverse presentate al Comune in forma scritta da singoli o pluralità di cittadini, purché chiaramente individuabili, viene fornita motivata risposta.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della petizione, proposta o istanza, viene comunicato al primo firmatario l'esito della stessa o, qualora ciò non sia possibile, il nome del funzionario o dell'ufficio comunale a cui è stata assegnata per l'istruttoria.
3. Il funzionario o l'ufficio comunale, entro i successivi trenta giorni, deve presentare al Sindaco il proprio parere in merito alla possibilità di accogliere l'istanza o all'opportunità di rinviarla o rigettarla; di ciò è data comunicazione al richiedente entro ulteriori dieci giorni.

Art. 25. Deliberazioni di iniziativa popolare

1. Possono sottoporre proposte di deliberazione all'esame della Giunta o del Consiglio Comunale, nei limiti delle rispettive competenze, i seguenti soggetti:
 - a) uno o più Consigli di Zona;

- b) due o più associazioni iscritte agli albi delle associazioni e delle organizzazioni del Comune;
- c) duecento o più maggiorenni residenti nel Comune.

Art. 26. Forma della proposta di deliberazione

1. La proposta di deliberazione è presentata per iscritto al Sindaco e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) motivazione della proposta;
 - b) riferimenti a leggi eventualmente necessari;
 - c) dispositivo di deliberazione, formulato chiaramente e non equivocamente;
 - d) indicazione delle modalità di finanziamento, ove la deliberazione comporti spese a carico del bilancio comunale;
 - e) sottoscrizione dei firmatari, con indicazione dell'indirizzo della residenza nel Comune;
 - f) indicazione di un rappresentante dei firmatari e di un suo sostituto, che l'Amministrazione considererà quali referenti; in carenza di tale indicazione sono considerati come referenti il primo e il secondo firmatario.

Art. 27. Esame della proposta di deliberazione

1. La proposta di deliberazione, previa verifica dei requisiti necessari per i firmatari, viene iscritta all'ordine del giorno dell'organo deliberante competente alla sua prima seduta, corredata dei pareri degli uffici previsti dalla legge.
2. Prima di esprimere i pareri di legge, i competenti uffici devono segnalare ai presentatori le eventuali imperfezioni formali del provvedimento proposto.
3. È facoltà del Comune non iscrivere la proposta all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio convocate entro i primi trenta giorni dal ricevimento, ridotti a quindici giorni per le sedute della giunta, iscrivendola poi alla prima seduta successiva.
4. Il primo firmatario della proposta di deliberazione o chi dallo stesso delegato può illustrare la proposta nel corso della seduta dell'organo deliberante competente.

CAPO IV

Referendum consultivo

Art. 28. Definizione

1. Il referendum consultivo consiste nella consultazione dei cittadini, che sono chiamati a rispondere a un quesito posto inerente materie di competenza del Comune.
2. I quesiti devono essere posti in maniera sintetica e proporre, come risposta, l'alternativa fra sì e no o fra più opzioni indicate in poche parole.

Art. 29. Ammissibilità dei quesiti

1. Non possono essere sottoposti a referendum quesiti:
 - a) non attinenti le competenze del comune;

- b) la cui risposta non possa in alcun modo essere determinante per l'azione del Comune;
- c) già sottoposti, anche se con diversa formulazione, a referendum nel corso della stessa legislatura o nel corso degli ultimi due anni;
- d) formulati in termini equivoci;
- e) relativi a materia finanziaria.

Art. 30. Iniziativa

1. Il referendum è indetto quando ne faccia richiesta:
 - a) il Consiglio Comunale, col voto favorevole di almeno quattordici consiglieri;
 - b) un decimo dei maggiorenni residenti nel comune al momento della comunicazione al Sindaco dell'inizio della raccolta delle sottoscrizioni.
2. Le persone che intendano promuovere la raccolta di sottoscrizioni alla proposta di referendum si costituiscono in comitato promotore, composto da almeno venti residenti maggiorenni, con proprio rappresentante e recapito, che può:
 - a) chiedere al Consiglio Comunale il parere sull'ammissibilità del referendum prima di iniziare o completare la raccolta delle firme;
 - b) concordare col Comune la presenza di un funzionario comunale abilitato ad accertare l'identità dei sottoscrittori, nelle diverse frazioni del Comune, per almeno venti ore complessive;
 - c) accedere ai mezzi di informazione del Comune per rendere nota la propria iniziativa.

Art. 31. Raccolta delle firme

1. Il comitato promotore deve preventivamente comunicare al Sindaco l'inizio della raccolta delle sottoscrizioni; questa dovrà concludersi entro tre mesi.
2. Le sottoscrizioni devono essere apposte, con l'indicazione della data di nascita, su fogli recanti il testo del quesito.
3. L'identità dei singoli sottoscrittori è accertata mediante autentica delle firme, anche cumulativa, a opera di un notaio, del segretario comunale o di altra persona abilitata.
4. I sottoscrittori devono possedere i requisiti necessari all'atto della sottoscrizione, il che viene verificato dal servizio anagrafico comunale al momento della consegna delle sottoscrizioni necessarie.

Art. 32. Indizione del referendum

1. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla presentazione delle sottoscrizioni necessarie, delibera l'ammissibilità e l'eventuale indizione del referendum, sentito il parere sulla corrispondenza del quesito ai requisiti di cui agli artt. 28 e 29, espresso da una commissione di tre esperti in diritto amministrativo, nominata dal Consiglio stesso.
2. Il Sindaco indice il referendum per un giorno festivo o prefestivo, compreso fra i trenta e i novanta giorni successivi, a esclusione dei periodi dal 15 dicembre al 15 gennaio e dal 15 giugno al 15 settembre.
3. Il referendum non può svolgersi in concomitanza con altre votazioni né in corso di campagna elettorale.

4. La Giunta Municipale delibera l'istituzione dei seggi e quanto altro necessario allo svolgimento delle votazioni, impegnando le necessarie spese.

Art. 33. Revoca del referendum

1. Qualora il Consiglio Comunale, avendo adottato provvedimenti che modificano la fattispecie oggetto del quesito del referendum, ritenga che sia divenuto influente l'esito del referendum stesso, lo revoca, sentito il parere della commissione consiliare di cui all'art. 32.
2. Il Sindaco, qualora taluno di detti provvedimenti venga annullato dai competenti organi di controllo, indice nuovamente il referendum fra i quindici e i trenta giorni successivi.

Art. 34. Svolgimento delle votazioni e dello spoglio

1. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata, in seggi istituiti nel capoluogo e in ogni frazione, garantendo la segretezza, l'unicità e la certezza del voto.
2. Lo spoglio dei voti viene effettuato entro la giornata successiva e l'esito comunicato al Sindaco.
3. Alla vigilanza sulle operazioni di voto e allo spoglio dei voti provvedono tre persone per ogni seggio, di cui due nominate dal Consiglio Comunale e una dal comitato promotore.

Art. 35. Esito del referendum

1. Qualora al referendum abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto, entro trenta giorni è iscritto all'o.d.g. del Consiglio Comunale un provvedimento atto a soddisfare il parere espresso dai votanti; detto provvedimento può essere rifiutato dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.
2. I provvedimenti eventualmente adottati conseguentemente all'esito di referendum non possono essere sostanzialmente modificati entro i successivi due anni.

CAPO V

Norme Transitorie e Finali

Art. 36. Rinvio a norme diverse

1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento in quanto applicabili le norme dell'ordinamento generale.